

risolvere qui all'improvviso un problema così delicato; quindi accetta interamente il pensiero espresso nell'emendamento dell'onorevole Sonnino, anzi lo fa suo. Naturalmente, poichè questo emendamento andrebbe posto nell'articolo successivo della legge, così bisogna far qui una riserva per coordinarlo poi in modo definitivo nella legge. Con questa disposizione credo che si acquieteranno tutti. Perchè è impossibile a popolazioni di confine, per esempio, tra la Svizzera e l'Italia, tra l'Austria e l'Italia, il poter imporre troppo severi provvedimenti e colpirle con tutte quelle penalità, mentre invece le altre emigrazioni, nei casi di necessità, debbono essere colpite da quelle penalità, delle quali si ragiona.

Sarà cura del regolamento di distinguere con molta equità e pazienza questa linea sottile, che non si vede a occhio nudo, ma per cogliere la quale bisogna adoperare il microscopio. E l'esperienza aiuterà a migliorare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Convegno nella proposta fatta dalla Commissione poichè non si tratta di rimandare al regolamento l'applicazione della pena; ciò eccederebbe i confini di esso. Le pene sono stabilite per legge e qui si tratta soltanto di determinare i criteri per distinguere l'una e l'altra forma di emigrazione, quindi, ripeto, consento nella proposta della Commissione.

Presidente. Allora questa riserva non deve essere scritta nell'articolo.

Luzzatti, relatore. È una riserva mentale che facciamo reciprocamente in buona fede.

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Sonnino Sidney. È una riserva mentale in questo senso, che si affida alla Commissione quando farà il coordinamento, la facoltà di mettere una parola in questo senso quando la riserva mentale non basti.

Presidente. Allora in quanto all'aggiunta da mettersi nell'articolo 28, prego l'onorevole Sonnino di scriverla e farla pervenire al mio banco.

Sonnino Sidney. Sta bene.

Presidente. Non essendovi dunque altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 27 nella

forma emendata d'accordo tra il Governo e la Commissione e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 28.

« Un regolamento da approvarsi, e da modificarsi ove occorra, con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterrà, oltre quelle già accennate, le norme:

per l'ordinamento dei servizi indicati nell'articolo 7 e spese relative; per la disciplina, la scelta e gli stipendi degl'impiegati d'ordine strettamente necessari;

per la formazione del bilancio del *Fondo per l'emigrazione*;

per determinare a quali degli uffici dipendenti dal Commissariato, spetti la franchigia postale e telegrafica;

per determinare i requisiti di capacità e di moralità dei vettori e dei loro rappresentanti;

per riconoscere e disciplinare patronati di protezione o altre istituzioni a vantaggio degli emigranti, costituiti per iniziativa privata;

per determinare in quali casi e a quali condizioni il ministro degli affari esteri possa obbligare i vettori al trasporto di missionari, che si occupino della tutela degli emigranti;

per regolare la tutela degli emigranti nel porto d'imbarco, anche mediante l'istituzione di ricoveri da costruirsi, via via che i mezzi lo consentano, nei porti di Genova, di Napoli e di Palermo; per determinare le modalità per l'ammissione in tali ricoveri, le visite mediche, i bagni, ecc.;

per fissare lo spazio assegnato per ciascun emigrante nei dormitori dei piroscafi addetti al servizio dell'emigrazione, il quale non potrà essere minore di metri cubi 2,50 nel primo corridoio e di metri cubi 2,75 nel corridoio inferiore; e il limite minimo di velocità, il quale non potrà essere inferiore alla velocità normale di navigazione di dieci miglia nautiche all'ora in media: spazio e velocità che, dopo due anni dalla applicazione della presente legge, è in facoltà del Governo di accrescere gradatamente con Decreti Reali: per mantenerli in accordo coi progressi delle costruzioni navali;

per stabilire le norme d'accertamento delle condizioni relative alla velocità, e per limitare allo stretto necessario le fermate dei piroscafi nei porti di scalo;